



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011, N. 240**

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, delle disposizioni ministeriali e statutarie in materia e in linea con i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

ART. 2

Tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. Esso è finalizzato allo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, e di ricerca – anche nel contesto di uno specifico progetto o programma – secondo i contenuti, i tempi, le modalità e nell'ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando.
2. Il bando può prevedere contratti appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale, in regime di tempo pieno oppure definito, prorogabili una sola volta e per un massimo di due anni previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - b) contratti di durata triennale non rinnovabili, in regime di tempo pieno, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per quello a tempo definito.



ART. 3

Copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale circa la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali richiesta ai sensi di legge e la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 della legge 240/2010, i contratti di cui all'art. 2 sono finanziati:
 - a) con fondi propri dell'Università, dei Dipartimenti oppure di altre strutture di ricerca
 - b) con fondi derivanti da soggetti terzi, pubblici o privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali con l'Università, i Dipartimenti oppure le altre strutture di ricerca.

ART. 4

Attivazione della procedura di selezione o di proroga

1. La procedura selettiva è indetta con decreto rettorale emanato previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico sulla copertura finanziaria, tenuto conto della programmazione triennale.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato accademico deliberano su proposta dei Dipartimenti.
3. La proposta di procedura selettiva deve indicare:
 - a) la tipologia di contratto, la durata, il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca;
 - d) gli obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) l'eventuale indicazione dello specifico progetto e/o programma di ricerca cui è collegato il contratto e di tutte le informazioni necessarie alla relativa univoca individuazione;
 - g) la relazione tra la durata temporale degli eventuali progetti e/o programmi di ricerca e il contratto di cui si chiede l'attivazione allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
 - h) la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento e della sua consistenza in relazione al compenso contrattuale proposto;
 - i) la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 della legge 240/2010 per i contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3.
 - l) gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura selettiva ulteriori a quelli prescritti dall'art. 5;
 - m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici;
 - n) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;



- o) le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a rendicontare i risultati del lavoro svolto.
4. Il bando è pubblicato nell'Albo e sul sito dell'Ateneo e trasmesso al MIUR e all'Unione europea ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.
 5. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del MIUR.
 6. La proposta di proroga dei contratti di cui all'articolo 2 comma 2 lett. a), avanzata dalla struttura richiedente previa valutazione positiva dell'attività svolta dal beneficiario del contratto entro il termine di scadenza dello stesso, deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 3 del presente articolo.
 7. La proroga è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.

ART. 5

Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione, salva la previsione di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) e all'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati del diploma di specializzazione medica.
2. Fino all'anno 2015, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'art. 24. Le tipologie di lauree richieste e i parametri di idoneità del curriculum sono in tali casi indicati nella richiesta di attivazione.
3. Non sono ammessi alla procedura di selezione i professori universitari di prima e di seconda fascia, nonché i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con provvedimento rettorale notificato all'interessato.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari e/o associati afferenti al settore concorsuale o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Essa è nominata con decreto rettorale su designazione del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura. Il decreto di nomina della commissione giudicatrice è pubblicato all'Albo di Ateneo.
2. Per espletare l'attività di selezione la Commissione può avvalersi di strumenti telematici.



3. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati nel caso in cui la procedura si svolge presso le sedi dell'Università del Molise. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono usufruire esclusivamente di rimborso spese e i relativi oneri sono a carico delle strutture richiedenti.

ART. 7

Modalità e criteri di valutazione

1. La Commissione valuta i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri di cui al comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 e riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN.
2. A seguito di una valutazione preliminare del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione ammette un quinto dei candidati alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, nonché alla prova orale di conoscenza della lingua straniera richiesta. La Commissione ammette alla discussione e alla prova orale di lingua tutti i candidati qualora il loro numero sia pari oppure inferiore a sei.
3. La Commissione assegna quindi un punteggio ai titoli, a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati e alla prova orale di lingua straniera secondo i criteri fissati nei commi precedenti e, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, individua a maggioranza il candidato idoneo.

ART. 8

Conclusione dei lavori della Commissione

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data di emanazione/pubblicazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare il termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine prefissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 9

Chiamata dei ricercatori

1. Il candidato giudicato idoneo dalla Commissione è assunto come ricercatore con decreto rettorale emanato sulla base della proposta di chiamata del Dipartimento competente deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Il decreto rettorale è emanato previo accertamento della regolarità degli atti della procedura. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice e le assegna un termine perentorio per la regolarizzazione.



3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i giudizi collegiali della Commissione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

ART. 10
Contratto di lavoro

1. Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato l'Amministrazione invita l'interessato a presentare entro trenta giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti nonché quella prevista dal bando.
2. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
 - il numero di ore da dedicare alle attività didattiche e di ricerca;
 - il trattamento economico complessivo, ivi compreso quello previdenziale e assistenziale;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma delle attività didattiche e di ricerca da svolgere;
 - le modalità di verifica dell'attività svolta.

ART. 11
Trattamento economico

1. Per i contratti di cui all'art. 2, comma 2°, lettera a, il trattamento economico è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.
2. Per i contratti di cui all'art. 2, comma 2°, lettera b, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del dieci per cento.

ART. 12
Cessazione del rapporto

1. Il rapporto di lavoro cessa:
 - a) alla scadenza del contratto;
 - b) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Emanato con D.R. n. 928 del 24 ottobre 2011

